

## **CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORTONA E IL COMITATO LOCALE DI CHIETI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LO SVOLGIMENTI DI ATTIVITA' IN FAVORE DELLA COMUNITÀ**

L'anno duemilasedici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nella residenza del Comune di Ortona.

TRA

Il Comune di Ortona con sede in Via Cavour n. 24, qui rappresentato dal Sindaco pro tempore dott. Vincenzo d'Ottavio, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge;

e

Il Comitato Locale di Chieti della Croce Rossa Italiana con sede in Chieti, Via Pietro Falco snc c.f./p.i. 02465150692 qui rappresentata nella persona nel Presidente – Legale rappresentante pro tempore sig. Alessandro Marrama, nato a Chieti il 18/07/1973, residente a Chieti in via S. Olivieri, n. 111

### **PREMESSO che:**

- Nel territorio del Comune di Ortona, da numerosi anni, opera proficuamente una Unità Territoriale del Comitato Locale di Chieti della Croce Rossa Italiana, soggetto con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme contenute nel Titolo II del Libro I del Codice Civile che svolge, tra gli altri, i compiti indicati nel D.Lgs. n.178/2012, nonché le proprie attività statutarie di volontariato in sinergia con l'Ente e fruendo delle strutture messe a disposizione dallo stesso;
- L'art. 1 del D.Lgs. n.178 del 28.9.2012 prevede che tale Comitato Locale possa accedere all'erogazione di fondi per attività di volontariato;
- La L.R. n.37/1993, all'art.11, prevede la possibilità per gli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, di stipulare convenzioni con organizzazione di volontariato;
- La legge n. 266 del 11 agosto 1991 stabilisce principi e criteri cui le amministrazioni pubbliche e gli enti locali devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato;
- Con Delibera G.R. n.806 del 5.12.2014 la Regione Abruzzo ha recepito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate";

### **RITENUTO che:**

- tale Comitato Locale e il Comune di Ortona intendono stipulare, in via sperimentale, apposita convenzione al fine di formalizzare taluni accordi per perseguire scopi sociali a vantaggio della comunità locale, per effettuare attività ed interventi di soccorso e assistenza sanitaria, su base volontaria, in occasione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione che richiama un rilevante afflusso di persone e che vengono organizzate dal Comune di Ortona o patrocinate dallo stesso, non di competenza esclusiva del Servizio di Emergenza Territoriale 118;
- E' intenzione dei due soggetti stipulare, inoltre, altra convenzione che regolerà tipologie di interventi non precettati connessi alle funzioni di Protezione Civile di competenza comunale;

**VISTA** la delibera G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione finalizzata a disciplinare i rapporti tra il Comune di Ortona e il Comitato Locale di Chieti della Croce Rossa Italiana nelle attività di che trattasi;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - OGGETTO**

La presente Convenzione è stipulata nel quadro di una collaborazione, integrazione e potenziamento dell'offerta di interventi a favore della collettività ortonese da parte del Comitato Locale di Chieti della Croce Rossa Italiana, con l'impiego in via prioritaria di personale dell'Unità Territoriale di Ortona, in occasione delle seguenti manifestazioni ed eventi, ferme restando le attribuzioni e attività istituzionali e statutarie già riferite al Comitato medesimo:

- Carnevale, due giornate;
- Notte Bianca;
- Festa degli Anziani;
- Festività Patronale che si svolgeranno nelle giornate del sabato, domenica e lunedì tradizionalmente a questa dedicate;
- Festività di Ferragosto;
- Due eventi da concordarsi tra l'Amministrazione Comunale e l'Unità Territoriale.

In considerazione del carattere sperimentale dell'iniziativa, la presente convenzione avrà durata di anni 3 (tre) rinnovabili previo accordo esplicito tra le parti, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.

### **ART. 2 – ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il Comitato Locale di Chieti della Croce Rossa Italiana, in via prioritaria per il tramite dell'Unità Territoriale di Ortona, pianificherà, garantirà ed effettuerà, in occasione degli eventi/manifestazioni sopra specificati, interventi di assistenza sanitaria e soccorso con proprio personale e mezzi che, sinergicamente con l'ordinaria organizzazione del Servizio di Emergenza Territoriale 118, saranno finalizzati a garantire livelli di assistenza non inferiori a quelli ordinariamente garantiti a tutti i soggetti presenti, partecipanti o spettatori, nelle situazioni ordinarie.

Il servizio, di volta in volta richiesto dall'Ente al Comitato Locale, verrà concordato nella tipologia, modalità e svolgimento con gli uffici comunali preposti all'organizzazione e alla gestione della manifestazione o evento da realizzarsi, anche a mezzo di riunioni di coordinamento alle quali il responsabile del Comitato, o suo delegato sarà tenuto a partecipare.

Il Comitato Locale di Chieti della Croce Rossa Italiana, in via prioritaria per il tramite dell'Unità Territoriale di Ortona, si impegna a svolgere le predette attività mettendo a disposizione proprio personale idoneamente preparato, mezzi, squadre di soccorso ed ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione relativa all'evento/manifestazione da effettuarsi in conformità alle modalità contenute nelle "Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate", recepite con Delibera G.R. n.806 del 5.12.2014 dalla Regione Abruzzo.

In linea di massima e salvo quanto altro previsto per ogni tipologia di evento/manifestazione, i moduli che verranno messi a disposizione saranno i seguenti:

- Carnevale: per ogni giornata n.1 ambulanza BLS/D modulo ABZ; n.2 squadre appiedate modulo SAP;
- Notte Bianca: n.2 ambulanze BLS/D modulo ABZ; n.1 squadra appiedata modulo SAP; n.1 posto di primo soccorso modulo PPS;
- Festa degli Anziani: personale sufficiente per l'assistenza secondo il numero dei partecipanti, da concordarsi con l'Ente;

- Festività Patronale che si svolgeranno nelle giornate del sabato, domenica e lunedì tradizionalmente a questa dedicate: giornata del sabato: n.1 ambulanza BLSO modulo ABZ; n.1 squadra appiedata modulo SAP; giornata della domenica: n.1 ambulanza BLSO modulo ABZ; n.2 squadre appiedate modulo SAP; giornata del lunedì: n.1 ambulanza BLSO modulo ABZ; n.2 squadre appiedate modulo SAP;
- Festività di Ferragosto: n.1 ambulanza BLSO modulo ABZ;
- Due eventi da concordarsi tra l'Amministrazione Comunale e l'Unità Territoriale: per ogni evento n.1 ambulanza BLSO modulo ABZ.
- All'organizzazione, gestione e svolgimento di un corso annuale di formazione per manovre di disostruzione, rivolto ad un numero massimo di 60 docenti degli istituti comprensivi del Comune di Ortona.

Ulteriori richieste di integrazione dei moduli, secondo le particolarità degli eventi/manifestazioni saranno concordate tra le parti.

### **ART. 3 – COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ**

In riferimento alle attività previste dall'Art. 2 di questa Convenzione, fatte salve le prerogative di legge in capo al Servizio di Emergenza Territoriale 118, il Comitato Locale di Chieti della Croce Rossa Italiana agisce in autonomia nel rispetto dei propri regolamenti ed organizzazione interna.

La Croce Rossa Italiana comitato locale di Chieti per tramite dell'Unità Territoriale di Ortona, se richiestole potrà prendere parte ai tavoli di coordinamento per manifestazioni, eventi ordinari e gestione delle emergenze, eventualmente costituiti dal Comune, con le seguenti Figure di Supporto:

- Sanità e assistenza sociale
- Volontariato.
- Materiali e Mezzi.

E' esclusa la possibilità che il Comitato Locale di Chieti della Croce Rossa Italiana coordini altre associazioni o organizzazioni; parimenti si esclude che il Comitato Locale di Chieti della Croce Rossa Italiana sia sottoposto al coordinamento di altre associazioni o organizzazioni, eccettuato quanto previsto dalla normativa vigente.

### **ART. 4 – COSTO E OBBLIGHI DEL COMUNE DI ORTONA**

L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, si impegna a liquidare a favore del Comitato Locale di Chieti della Croce Rossa Italiana, a titolo di rimborso spese, un contributo forfettario annuale di €6.000,00 (seimila/00) per spese amministrative varie, che verrà previsto su apposito capitolo del bilancio annuale, da liquidarsi posticipatamente in rate semestrali, previa richiesta fatta pervenire dal Comitato corredata da apposito rendiconto. La rendicontazione dovrà riportare una relazione circa le attività svolte e il personale e mezzi impiegati.

In fase di prima attuazione, per l'anno 2016, verrà corrisposta, in unica soluzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, la somma omnicomprensiva di € 5.000,00 (cinquemila/00), a fronte dei servizi già resi per la collettività.

### **ART. 5 – VINCOLO DI UTILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Al fine di promuovere il rafforzamento delle attività di soccorso e di supporto alla popolazione in materia di protezione civile, in riferimento al contributo previsto dall'Art. 4 di questa Convenzione, il Comitato Locale di Chieti della Croce Rossa Italiana si impegna ad impiegare una parte del contributo medesimo, nella misura minima del 30 (trenta) per cento dell'importo totale erogato, in attività formative e di acquisto materiali e mezzi nell'ambito di progetti relativi all'attività di preparazione delle comunità e di risposta alle emergenze ed ai disastri (secondo quanto previsto dall'obiettivo 3 della Strategia 2020 della Croce Rossa Italiana), in via prioritaria a beneficio dell'Unità Territoriale di Ortona.

## **ART. 6 – RESPONSABILITÀ**

Il Comitato Locale di Chieti della Croce Rossa Italiana si impegna, ai sensi dell'art. 4 della legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991, ad assicurare i propri aderenti, che prestano le attività di cui alla presente convenzione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi e i mezzi impiegati.

La responsabilità civile verso terzi riguarda l'eventuale danno che dovesse essere causato direttamente dagli associati a terzi durante lo svolgimento della loro attività.

Il Comitato Locale di Chieti della Croce Rossa Italiana, con la sottoscrizione della presente, solleva pertanto il Comune di Ortona da ogni e qualsiasi azione o richiesta di risarcimento per danni subiti da terzi e/o da propri associati o mezzi, in conseguenza di fatti verificatisi durante le attività svolte nell'ambito della presente convenzione.

## **ART. 7 – VERIFICHE DELLE ATTIVITÀ**

Il Comune di Ortona si riserva, in ogni caso, la facoltà di verificare attraverso il proprio personale, le attività in svolgimento e la piena osservanza di quanto previsto nella presente convenzione. Eventuali osservazioni devono essere comunicate al Comitato Locale di Chieti della Croce Rossa Italiana per iscritto entro 7 (sette) giorni dalla verifica, affinché lo stesso adotti i necessari provvedimenti in merito.

Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione il Comune di Ortona ha la facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione scritta all'Associazione.

Il Comitato Locale di Chieti della Croce Rossa Italiana può recedere dalla presente convenzione per sopravvenuta impossibilità a garantire il servizio, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo o penali a suo carico, a condizione che tale recesso venga comunicato al Comune di Ortona con avviso scritto almeno 30 (trenta) giorni prima.

## **Art. 8 – NOTE LEGALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti.

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero comunque insorgere tra di loro in dipendenza della presente convenzione.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà devoluta alla competenza di un collegio arbitrale composto da n. 3 (tre) membri, due dei quali nominati, uno ciascuno, dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Chieti.

Il collegio deciderà secondo equità e il relativo lodo sarà inappellabile.

Le spese per la costituzione e il funzionamento del collegio arbitrale saranno anticipate dalla parte che ne richiede l'intervento e graveranno in via definitiva sulla parte soccombente.

Per le materie non delegabili ad arbitri sarà competente il Foro di Chieti.

Il Comitato Locale di Chieti della Croce Rossa Italiana si impegna per tutta la durata della convenzione a non trasferire la titolarità dei servizi ad altri soggetti.

## **ART. 9 – REGISTRAZIONE**

La presente convenzione è da registrarsi solo in caso d'uso e le spese, in tal caso, saranno a carico esclusivo del Comitato Locale di Chieti della Croce Rossa Italiana.

## **ART. 10 – NORME FINALI**

Per quanto non diversamente disposto e concordato, i rapporti reciproci saranno regolati dalle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento giuridico generale.